

**Deliberazione della Giunta**

Segretario

Antonio

Menetto

n. **4131** del **19 DIC. 2006**

OGGETTO: Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:

L'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità ed alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative e che tali accordi divengano efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) tesa al recepimento dei contenuti degli stessi.

Il 22 giugno 2006 è stato sottoscritto, tra Regioni, Province autonome e Federterme, un accordo con il quale si provvede a disciplinare, tra le parti, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005.

Tale accordo è stato inviato ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e sull'argomento sono state svolte apposite riunioni tecniche. In occasione di tali riunioni i rappresentanti delle regioni hanno consegnato una nuova versione delle tabelle relative alle tariffe per prestazioni termali per l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi in favore degli assistiti INPS e INAIL.

Nel corso di una successiva riunione tecnica i rappresentanti del Ministero della salute hanno manifestato la disponibilità ad esprimere il nulla osta al recepimento del testo dell'Accordo da parte della Conferenza Stato - Regioni, rappresentando alcune richieste.

Le Regioni hanno trasmesso, alla Conferenza Stato - Regioni, il parere favorevole di Federterme sulle richieste avanzate dal Ministero della salute e ritenute accoglibili in sede tecnica dalle Regioni medesime. Il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze hanno preso atto dell'assenso manifestato da Federterme.

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 31 ottobre 2006, con atto rep. 2663, ha espresso l'intesa sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005.

Tale intesa, ai fini del recepimento dell'Accordo in parola, prevede, quindi, alcune modifiche che vengono di seguito riportate:

- l'espunzione dall'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, al punto "B – Tariffe termali", primo capoverso, delle parole "tale incremento è definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno";
- la sostituzione delle Tabelle A e B, allegate al predetto Accordo, con quelle consegnate nel corso di una riunione tecnica del 17 luglio, che costituiscono parte integrante dell'Intesa oggetto del recepimento da parte del presente provvedimento;
- la coerenza ed il coordinamento delle modalità di raccolta e trasmissione dati per l'analisi ed il controllo della spesa termale (punto C. dell'Accordo) con il sistema Informativo Sanitario in via di ridefinizione;
- il dare atto da parte delle Regioni e delle Province autonome della sostenibilità a proprio carico della maggiore spesa rispetto al quadro finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge finanziaria 2005.

Si propone, pertanto, di recepire l'intesa sopra menzionata, così come riportata nell'**allegato A**, che forma parte integrante del presente provvedimento, dando atto, contestualmente, che le tariffe delle prestazioni termali da riconoscersi, con decorrenza 1 gennaio 2005 alle Aziende termali accreditate, sono quelle riportate nella medesima intesa. Le tariffe vanno applicate per la remunerazione di cicli di cui il cui inizio è avvenuto dalla data del 1 gennaio 2005 in poi e pertanto i cicli di cura già iniziati prima della suddetta data vanno remunerati ancora con le tariffe in vigore nell'anno 2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323

VISTA l'intesa della conferenza Stato – Regioni, rep. n. 2663 del 31 ottobre 2006

#### DELIBERA

- 1) di recepire l'Intesa sull'Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, di cui all'**allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto, conseguentemente, che le tariffe delle prestazioni termali da riconoscersi con decorrenza 1 gennaio 2005 alle Aziende termali accreditate sono quelle riportate nell'intesa di cui al punto 1);

4131 19 DIC. 2006

- 3) di precisare che le suddette tariffe vanno applicate per la remunerazione di cicli di cui il cui inizio è avvenuto dalla data del 1 gennaio 2005 in poi e che pertanto i cicli di cura già iniziati prima della suddetta data vanno remunerati ancora con le tariffe in vigore nell'anno 2004;

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario  
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente  
On. Dott. Giancarlo Galan



Mod. B - copia

pag. 3 Dgr n.

**4131**

**19 DIC. 2006**

del



n. del  
**4131** 19 DIC. 2006

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005.

Rep. n. 2.563... del 31 ottobre 2006

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

**Nell'odierna seduta del 31 ottobre 2006:**

**VISTA** la legge 24 ottobre 2000, n.323 di riordino del settore termale che prevede, all'articolo 4, comma 4 che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le province Autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;

**VISTO** il richiamato articolo 4, che dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa di questa Conferenza tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

**VISTI** gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che prevedono che questa Conferenza, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province Autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTA** la nota del 26 giugno 2006 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di trasmissione dell'accordo in oggetto, sottoscritto tra le parti il 22 giugno 2006, con il quale si provvede a disciplinare tra le parti le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005;

**RILEVATO** che, ai fini istruttori, l'anzidetto Accordo è stato inviato ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e che, sull'argomento, si sono svolte apposite riunioni tecniche il 17 luglio 2006 e il 22 settembre 2006;



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

SECRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

Allegato alla dgr

n. del

4131 19 DIC. 2006



**CONSIDERATO** che, nel corso della citata riunione tecnica del 17 luglio 2006, i rappresentanti delle Regioni hanno consegnato una nuova versione delle Tabelle relative alle tariffe per prestazioni termali per l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL;

**CONSIDERATO** che, nel corso della successiva riunione tecnica del 22 settembre 2006, i rappresentanti del Ministero della salute hanno manifestato la disponibilità ad esprimere il nulla osta al recepimento del testo dell'Accordo in oggetto da parte della Conferenza Stato - Regioni, rappresentando le seguenti richieste:

- espungere al punto "B - Tariffe termali", primo capoverso dell'Accordo le parole "tale incremento è definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno";
- precisare nel testo dell'Intesa che:
  - ° le modalità di raccolta e trasmissione dei dati di cui al punto C del testo dell'accordo siano coerenti e coordinate con il Sistema informativo Sanitario in via di definizione;
  - ° le Regioni e le Province autonome danno atto della sostenibilità a proprio carico della maggiore spesa rispetto al quadro finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005);

**CONSIDERATO** che, con nota del 29 settembre 2006, le Regioni hanno trasmesso il parere favorevole di Federterme sulle richieste come sopra avanzate dal Ministero della salute e ritenute accoglibili in sede tecnica dalle Regioni medesime;

**RILEVATO** che, con nota del 19 ottobre 2006, il Ministero della salute ha preso atto del predetto assenso manifestato da Federterme;

**CONSIDERATO** che, con nota del 23 ottobre 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'espressione dell'intesa, ha comunicato di concordare con le predette richieste formulate dal Ministero della salute;

**VISTA** la nota in data 31 ottobre 2006 con la quale la Federterme ha confermato di concordare sulla nuova versione delle tabelle relative alle tariffe per prestazioni termali da valere per l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel ritenere accoglibili le richieste come sopra formulate in sede tecnica dai Ministeri della salute e dell'economia delle finanze, hanno espresso il loro assenso ai fini del perfezionamento dell'intesa nei termini risultanti da un documento consegnato al riguardo, allegato sub 1, parte integrante del presente atto;



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFEDERAZIONE PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

Allegato alla dgr

n. del  
4131

19 DIC. 2006



**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno consegnato un appunto concernente la richiesta congiunta di acquisire a verbale che i Ministeri in parola esprimono il proprio assenso al perfezionamento dell'intesa alle condizioni e negli esatti termini già esplicitati nel corso della riunione tecnica del 22 settembre 2006;

**ESPRIME INTESA**

ai fini del recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, nei seguenti termini:

- che nell'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, stipulato in data 22 giugno 2006, allegato sub 2 e parte integrante del presente atto, si intendono espunte, al punto "B - Tariffe termali", primo capoverso, le parole "; tale incremento è definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno";
- che le Tabelle A e B, allegate al predetto Accordo, concernenti le tariffe per prestazioni termali da valere per l'anno 2005, si intendono sostituite con quelle consegnate nel corso della predetta riunione tecnica del 17 luglio 2006, che, unite al presente atto, ne costituiscono parte integrante;
- che le modalità di raccolta e trasmissione dei dati, di cui al punto C del testo dell'Accordo oggetto della presente intesa, siano coerenti e coordinate con il Sistema Informativo Sanitario in via di ridefinizione;
- che le Regioni e le Province autonome danno atto della sostenibilità a proprio carico della maggiore spesa rispetto al quadro finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).

IL SEGRETARIO  
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE  
On.le Prof. Linda Lanzillotta

ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO, s.p.a. - R

gn  
78



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Allegato alla dgr

4.131 del 19 DIC. 2006



ALL. sub 1

Conservata in

es. salute 31-1

1/10

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI  
PER L'ANNO 2005**

***Punto 2bis) Elenco B O.d.g. Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 31 ottobre 2006 ha approvato le seguenti modifiche dell'Accordo - condivise da Federterme - per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005 sottoscritto con Federterme il 22 giugno 2006:

Il primo capoverso - *punto B. Tariffe termali* - è così modificato:

**Con effetto dal 1° gennaio 2005 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali sono incrementate nella misura dell'1,9%, secondo le decisioni assunte dalla Commissione Salute nella seduta del 28 marzo 2006.**

Le tabelle allegate all'Accordo sono sostituite da quelle allegate al presente documento, consegnate in sede di incontro tecnico-misto presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni del 17 luglio 2006, che riportano una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL.

Conseguentemente la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sull'Accordo.

Roma, 31 ottobre 2006

1/10

Allegato alla dgr  
4131  
n. del

06 488829215

Allegato sub 2

19 DIC. 2006



ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI  
PER L'ANNO 2005

Il giorno 22 giugno 2006, in Roma, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

tra

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dal dott. Vasco Errani Presidente della Regione Emilia Romagna, la Commissione Salute, rappresentata dal dott. Enrico Rossi Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana

e

la Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali e Curative, rappresentata dal Presidente dott. Costanzo Jannotti Pecci;

preso atto

di quanto contenuto all'art. 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2003) che prevede "A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre, n. 323/2000, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per le cure termali di cui all'art. 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta";  
che Federterme ha richiesto di incrementare, per l'anno 2005, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN nella misura del 2%;

rilevato

che la trattativa si è svolta con la partecipazione del rappresentante del Ministero della Salute il quale ha concordato sui contenuti del presente Accordo;

considerato

- che con il precedente Accordo per l'erogazione delle prestazioni termali, valido per il biennio 2003-2004, si è attuato il previsto percorso di riallineamento tra costi di produzione delle prestazioni termali e relative tariffe;



- che, sempre in attuazione delle previsioni dell'Accordo 2003-2004, sono stati definiti i "requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale", approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 23 settembre 2004 (repertorio atti n. 2091) e che il possesso dei suddetti requisiti da parte degli stabilimenti termali ha costituito riferimento anche ai fini della remunerazione tariffaria delle prestazioni erogate;

- che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 17 giugno 2004, ha approvato anche la proposta di linee guida per l'individuazione dei requisiti di accreditamento e per l'attribuzione di livelli tariffari differenziati presentata dal tavolo tecnico Regioni/Ministero della Salute/Federterme;

- che è opportuno confermare il ruolo svolto dal Ministero della Salute, la cui partecipazione a tutte le fasi attuative delle intese e al monitoraggio della realtà termale appare rilevante anche per gli aspetti connessi all'attuazione condivisa della legge di riordino del settore (L. 323/2000);

- che è necessario evidenziare che il lavoro svolto fino ad oggi dal tavolo tecnico costituisce un fondamentale contributo all'appropriatezza nella erogazione delle prestazioni sanitarie termali ai fini della tutela della salute dei cittadini;

In tale contesto, in considerazione della necessità di garantire continuità assistenziale e di assicurare alle aziende USL e alle aziende termali un riferimento tariffario certo ai fini della programmazione degli interventi e delle previsioni di spesa nonché della predisposizione dei bilanci aziendali

le Regioni e Federterme

convengono sui punti di seguito individuati

#### A. Patologie tutelate e prestazioni erogabili

Le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali sono quelle definite con Decreto Ministeriale 22 marzo 2001 recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale" la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006 con Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2005.



Le prestazioni erogabili sono quelle già previste nel precedente accordo, che costituiscono il Livello Essenziale di Assistenza nel settore sanitario termale come stabilito con DPCM 29 novembre 2001.

#### B. Tariffe termali

Con effetto dal 1° gennaio 2005 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali sono incrementate nella misura dell'1,9%; tale incremento è definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno, secondo le decisioni assunte dalla Commissione Salute nella seduta del 28 marzo 2006.

Fermo restando il complessivo incremento individuato nella misura dell'1,9%, si conferma una differenziazione degli incrementi da attribuire alle singole tipologie di prestazioni erogabili, tenuto conto della diversa complessità e caratteristiche di erogazione delle stesse.

Al fine di chiarire le modalità di definizione delle tariffe come applicate negli anni precedenti, le parti ritengono di precisare quanto contenuto nei precedenti accordi nazionali relativamente alla partecipazione delle aziende alla ricerca scientifica in ambito termale e alle intese successivamente intervenute in riferimento alla partecipazione al Fondo appositamente costituito. Nel confermare la istituzione del Fondo, per la ricerca scientifica, per il conseguimento degli obiettivi di appropriatezza e di sviluppo delle prestazioni di medicina termale, le parti concordano:

- il finanziamento del Fondo è stabilito, per l'anno 2005, nella misura dello 0,3% del fatturato annuo lordo, che le aziende termali accreditate, aderenti al fondo medesimo, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN;
- la definizione di tariffe diversificate da applicare rispettivamente alle aziende termali partecipanti al Fondo e a quelle che non aderiscono al Fondo medesimo; al fine di dare certezza finanziaria e di programmazione sia alle aziende USL che alle aziende termali, evitando nel contempo successivi interventi di conguaglio e tenuto conto anche che tali prestazioni sono sottoposte a compensazione interregionale;

Tenuto conto di quanto sopra, le parti individuano due distinte tabelle: la prima, tabella A, che definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2004, dell'incremento concordato con il presente atto, da applicare alle aziende termali che aderiscono al Fondo per la ricerca scientifica; la seconda, tabella B, che prevede la decurtazione dello 0,35% alle tariffe così come definite nella tabella



A, da applicare alle aziende termali che non aderiscono al Fondo per la ricerca scientifica.

Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

#### C. Analisi e controllo della spesa termale

Si conferma l'impegno del gruppo tecnico Regioni/Ministero della Salute/Federterme a procedere alla definizione di un flusso informativo finalizzato ad una complessiva analisi e monitoraggio del settore termale, con particolare riferimento alla raccolta e valutazione dei dati relativi alle prestazioni termali erogate e al governo della spesa sostenuta dal servizio sanitario, sia a livello regionale che nazionale.

#### D. Specifici impegni del tavolo tecnico

Il tavolo Regioni/Ministero della Salute/Federterme assicura il proprio supporto tecnico agli specifici tavoli di lavoro previsti, competenti per materia, in merito alle problematiche ancora non risolte relative ad aspetti peculiari della realtà termale, con riferimento ai seguenti punti:

- a) definizione della figura dell'operatore termale, il cui percorso è stato avviato nell'ambito dello specifico tavolo di lavoro;
- b) definizione di un percorso per la individuazione dei requisiti delle piscine termali;
- c) revisione dell'elenco delle prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN;
- d) ridefinizione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche a fronte dell'acquisizione dei risultati degli studi relativi al gradiente di efficacia od utilità terapeutica di alcune prestazioni in rapporto alla patologia trattata, nell'ottica di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni erogate e di utilizzare al meglio le risorse disponibili con riferimento anche ai progetti di ricerca finanziati con il Fondo per la ricerca scientifica;

#### E. Modalità di adesione al Fondo per la ricerca scientifica di cui all'accordo interregionale 15 dicembre 1999

Le aziende termali che aderiscono al Fondo dichiarano alle Regioni o alle aziende USL territorialmente competenti e a Federterme, entro il 30 novembre di ogni anno ed in riferimento all'anno successivo, la propria adesione al Fondo, al fine di permettere la corretta attribuzione, da parte delle medesime Regioni, delle tariffe con le quali remunerare le prestazioni erogate.

06 488829215

Allegato alla dgr

41.31 del 19 DIC. 2006



Le parti concordano che Federterme, entro il 30 giugno di ogni anno, provvederà a certificare il versamento delle quote di partecipazione delle aziende termali aderenti al Fondo per la ricerca scientifica, tramite appositi elenchi trasmessi alle aziende USL ed alle Regioni di competenza.

Le parti concordano di provvedere alla revisione del regolamento del Fondo per la ricerca scientifica termale entro il 31 dicembre 2006.

per  
Federterme

per la  
Commissione Salute

per la  
Conferenza delle  
Regioni e delle Province  
Autonome

*Il Presidente*

Dott. Costanzo Jannotti Pecci

*il Coordinatore*

Dott. Enrico Rossi

*il Presidente*

Dott. Vasco Errani

7  
53  
1009



*Consiglierato nella prima commissione  
 Tecnica  
 del 17/1/2006*

**TABELLA A**

**TARIFE PER PRESTAZIONI TERMALI DA VALERE PER L'ANNO 2005 CON ADESIONE**

CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICO DEL S.S.M.	CODIFICA PRESTAZIONI	LIV. SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
FANGO + BAGNO O DOCCIA C. D. DI "ANNETTAMENTO"	I 89.90.1	12,04	11,27	10,64	9,72	9,05
FANGO + BAGNO TERAPEUTICO	I 89.90.2	20,50	19,15	18,17	16,69	15,59
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	I 89.90.3	8,64	8,07	7,67	6,82	5,81
BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	I 89.90.4	8,64	8,07	7,67	6,82	5,81
BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO ( SOLO INAL)	I 89.90.5	8,64	8,07	7,67	6,82	5,81
STUFA O GROTTA	I 89.91.1	8,17	7,66	6,52	4,96	4,96
SEDUTA INALATORIA ( INALAZIONE O NEB/POLV. O AEROSOL O HUMAGES )	I 89.91.2	3,95	3,66	3,38	3,11	2,86
IRRIGAZIONE VAGINALE	I 89.92.1	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	I 89.92.2	13,30	12,44	11,78	9,19	8,17
DOCCIA RETTALE	I 89.92.3	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCOLOSI VIE URINARIE	I 89.92.4	4,54	4,22	3,54	2,94	2,37
SEDUTA DI CURA IDROP. PER MAL. APP. GASTROENTERICO	I 89.92.5	4,54	4,22	3,54	2,94	2,37
SEDUTA DI CURA IDROP. PER MAL. APP. GASTR. ACQUE EFF. CATARTICO	I 89.93.1	4,89	4,56	3,82	3,09	2,52
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA	I 89.93.2	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63
SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR. DELLA VENTILAZIONE POLM. CONTR.	I 89.93.3	14,50	13,98	13,26	12,76	12,28
SEDUTA DEL CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE	I 89.93.4	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
SEDUTA DEL CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA	I 89.93.5	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE	I 89.94.1	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE MOTORIA	I 89.94.2	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE FUNZ.RESP	I 89.94.3	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE ( ° )	I 89.94.5	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23

(\*) QUALORA L'ASSISTITO PRESENTI L'INTERA SERIE DI ESAMI EMATOCHIMICI PREVISTI EFFETTUATI A PROPRIO CARICO IN UN PERIODO TEMPORALE NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI ANTECEDENTI LA DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA TERMALIA.

DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS E INAIL PARI A EURO:  
 LIV. SUPER 6,38 - 1° LIV. 5,80 - 2° LIV. 5,39 - 3° LIV. 4,93 - 4° LIV. 3,51

pag. 10

Tabella B

Consiglieri nelle riunioni  
 Tecniche del 17/7/2006.

TARIFE PER PRESTAZIONI TERMALI DA VALERE PER L'ANNO 2005 SENZA ADESIONE

CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICO DEL S.S.N.	CODIFICA PRESTAZIONI	LIV. SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
FANGO + BAGNO O DOCCIA C. D. DI "ANNETTAMENTO"	I 89.90.1	12,00	11,23	10,60	9,69	9,02
FANGO + BAGNO TERAPEUTICO	I 89.90.2	20,43	19,08	18,11	16,63	15,54
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	I 89.90.3	8,61	8,04	7,64	6,80	5,79
BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	I 89.90.4	8,61	8,04	7,64	6,80	5,79
BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO ( SOLO INAIL)	I 89.90.5	8,61	8,04	7,64	6,80	5,79
STUFA O GROTTA	I 89.91.1	8,14	7,63	6,50	4,94	4,94
SEDUTA INALATORIA ( INALAZIONE O NEB./POLV. O AEROSOL O HUMAGES )	I 89.91.2	3,93	3,65	3,37	3,09	2,85
IRRIGAZIONE VAGINALE	I 89.92.1	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	I 89.92.2	13,25	12,40	11,74	9,16	8,14
DOCCIA RETTALE	I 89.92.3	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCALOSI VIE URINARIE	I 89.92.4	4,52	4,21	3,53	2,93	2,36
SEDUTA DI CURA IDROP. PER MAL. APP. GASTROENTERICO	I 89.92.5	4,52	4,21	3,53	2,93	2,36
SEDUTA DI CURA IDROP. PER MAL. APP. GASTR. ACQUE EFF. CATARTICO	I 89.93.1	4,87	4,54	3,80	3,08	2,51
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA	I 89.93.2	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57
SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR. DELLA VENTILAZIONE POLM. CONTR.	I 89.93.3	14,45	13,93	13,22	12,72	12,24
SEDUTA DEL CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE	I 89.93.4	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
SEDUTA DEL CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA	I 89.93.5	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE	I 89.94.1	17,72	17,72	17,72	17,72	17,72
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE MOTORIA	I 89.94.2	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE FUNZ.RESP	I 89.94.3	40,83	40,83	40,83	40,83	40,83
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE ( ° )	I 89.94.5	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18

(\*) QUALORA L'ASSISTITO PRESENTI L'INTERA SERIE DI ESAMI EMATOCHIMICI PREVISTI EFFETTUATI A PROPRIO CARICO IN UN PERIODO TEMPORALE NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI ANTECEDENTI LA DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA TERMALIA.

DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS E INAIL PARIA EURO: LIV. SUPER 6,36 - 1° LIV. 5,78 - 2° LIV. 5,37 - 3° LIV. 4,82 - 4° LIV. 3,49

pag. 11

